



Comune di Valenza

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE COMUNALI

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12 marzo 1999, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 16.03.1999 al giorno 30.03.1999, divenuta esecutiva il giorno 19.04.1999

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 20.04.1999 al 04.05.1999

Data di entrata in vigore: 05.05.1999

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 65 del 27 settembre 2012, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 05.10.2012 al giorno 19.10.2012, divenuta esecutiva il giorno 15.10.2012

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 22.10.2012 al 05.11.2012

Data di entrata in vigore: 06.11.2012

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni dal D.Lgv. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dai D.Lgv. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono svolte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrate il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1. e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera di Consiglio Comunale, entro il

li stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve assicurarsi l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni ai detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera di G.C. entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata adeguata copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono,

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e], della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;

e) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 ad eccezione di quella diretta, debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori e responsabili dei servizi del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate

Art. 6
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i dirigenti o funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove prevista, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7
Attività di verifica e controllo

- Vi di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.*
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
 3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe [anche se suscettibili di prova contraria] dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
 4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
 5. Sulla base dell'attività di controllo, di recupero evasione e di soluzione favorevole del contenzioso realizzata dal Settore Tributi, relativamente ai Tributi, canoni od altre entrate di competenza, il compenso incentivante da distribuire al personale operante in tale settore è fissato nella misura del . . . [comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione] del gettito effettivamente riscosso. Le modalità premiali sono concordate all'interno del Settore tenuto conto degli obiettivi fissati dal Piano Esecutivo di Gestione, dei risultati raggiunti e della effettiva partecipazione individuale.
 6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche con l'ausilio di soggetti esterni all'Amministrazione comunale, ovvero nelle forme associate indicate al precedente Art. 5, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 8
Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi

da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà assumere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi provvedimenti di liquidazione.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e Patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante comunicazione di apposito avviso nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui al primo comma deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgv. 471-472-473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dai concessionario.

Art. 11 ***Tutela giudiziaria***

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgv. 31 Dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista, abilitato, si stipula con lo stesso apposita convenzione, prevedendo l'applicazione dei tariffari minimi di legge.

Art. 12 ***Forme di riscossione volontaria***

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgv. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p.-e accrediti elettronici.

Art. 13 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non tributarie può essere gestita nelle seguenti modalità:

a. direttamente dal Comune con la procedura di cui al R.D.14.04.1910 n° 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/1973;

b. in affidamento a terzi secondo le disposizioni dell'art. 52, comma 5, punto b) del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

2. La scelta della modalità di gestione dell'attività di riscossione fra quelle di cui al precedente comma 1, è demandata alla Giunta comunale. Detta scelta dovrà essere intrapresa perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

3. Nel caso di gestione diretta, sono attribuite al Funzionario responsabile dell'entrata la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910, n° 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n° 602 e s.m.i., tutte le attività necessarie alla riscossione.

Qualora invece, sempre nel caso di riscossione diretta, la riscossione coattiva venga assegnata alla competenza dell'Ufficio Tributi:

a. l'ingiunzione fiscale compete e viene sottoscritta dal Funzionario responsabile dei tributi, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.

b. sono altresì attribuite al Funzionario responsabile dei tributi tutte le attività connesse alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n° 602 e s.m.i., sulla base

dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui defizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.

4. Sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21.11.2000, in quanto compatibile. Nell'ambito delle suddette spese da porre a carico del debitore, sono approvate dalla Giunta comunale quelle non rientranti nel suddetto D.M. 21.11.2000.

5. Il Funzionario responsabile dell'entrata, ovvero il Funzionario responsabile dei tributi nell'ipotesi di cui al secondo periodo del precedente comma 3, ha facoltà di differire la scadenza dei termini di versamento, per un massimo di 60 (sessanta) giorni, nei casi di posizioni soggette a riesame ai fini del corretto computo di quanto dovuto. A tal fine il debitore presenta apposita istanza motivata al suddetto Funzionario il quale provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

Art. 14 ***Autotutela***

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a] grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b] valore della lite;
- e) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitiva il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a] doppia imposizione;
- b] errore di persona;
- e] prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e] sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15 ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1999.